

	STATUTO della SOCIETA' di MUTUO SOCCORSO	
	TITOLO I	ALLEGATO "A"
	Denominazione sociale	REP. 4192 RACC. 3145
	Art. 1 - E' costituita ai sensi della legge 15 aprile 1886 n.	
	3818 e sue successive modifiche e integrazioni, la Società di	
	Mutuo Soccorso denominata "Società Operaia di Mutuo Soccorso	
	ONESTA' E LAVORO - E.T.S." . Essa, ai sensi e per gli effetti	
	del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle disposizioni del	
	Codice Civile in quanto compatibili, è un Ente del Terzo Set-	
	tore.	
	Sede sociale	
	Art. 2 - La Società ha sede nel Comune di Filadelfia (Vibo Va-	
	lentia) alla via Giuseppe Garibaldi n.ro 35.	
	Essa potrà istituire sedi secondarie, rappresentanze, filiali.	
	Il trasferimento della sede della Società nell'ambito dello	
	stesso Comune spetta al Consiglio di Amministrazione.	
	Durata	
	Art. 3 - La durata della Società è indeterminata, salvo scio-	
	glimento anticipato.	
	Clausole non lucrative	
	Art. 4 - In conformità alle disposizioni della legge n.	
	3818/1886 e successive modifiche ed integrazioni, nella Socie-	
	tà di Mutuo Soccorso:	
	a) è vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle	
	previste dalla medesima legge n. 3818/1886, e successive modi-	

	fiche ed integrazioni, e lo svolgimento di attività di impresa;	
	b) è esclusa ogni distribuzione di riserve, dividendi ed avanzi di gestione di qualsiasi natura;	
	c) è fatto divieto di emissione di strumenti finanziari, di qualsiasi natura;	
	d) in caso di scioglimento della Società, è fatto obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale, ad altra società di mutuo soccorso o ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato.	
	Le clausole contenute nel presente articolo sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.	
	Mutualità pura	
	Art. 5 - La Società non si prefigge alcun fine di lucro, mirando al vicendevole soccorso morale, materiale ed intellettuale dei Soci secondo i valori di solidarietà espressi dalla Costituzione della Repubblica Italiana nei suoi principi fondamentali.	
	Essa, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, persegue le seguenti finalità di interesse generale di cui comma 1, lettere b, c, f, i, k, m, o, q, s, t, z, dell'art. 5 del D.Lgs n. 117/2017 in favore dei propri Soci e dei loro familiari conviventi, ovvero:	
	b) interventi e prestazioni sanitarie;	

	c)	prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
	f)	interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche;
	i)	organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
	k)	organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
	m)	servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo Settore;
	o)	attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e

	che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo	
	in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garan-	
	tire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative	
	nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavora-	
	tori di condurre un'esistenza libera e dignitosa e di rispet-	
	tare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contra-	
	sto del lavoro infantile;	
	q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle	
	infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni,	
	nonché ogni altra attività di carattere residenziale tempora-	
	neo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,	
	formativi o lavorativi;	
	s) agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 18	
	agosto 2015 n. 141 e successive modificazioni;	
	t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettanti-	
	stiche;	
	z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni	
	confiscati alla criminalità organizzata.	
	La società può esercitare attività diverse da quelle di cui	
	all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo sta-	
	tuto lo consentono e siano secondarie e strumentali rispetto	
	alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti	
	definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politi-	
	che sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e del-	
	le Finanze, da adottarsi ai sensi dell' articolo 17, comma 3,	

	della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modifiche ed	
	integrazioni, sentita la cabina di regia di cui all'articolo	
	97 della citata legge, tenendo conto dell'insieme delle risorse,	
	anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività'	
	in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gra-	
	tuite, impiegate nelle attività di interesse generale.	
	La Società può esercitare, a norma dell'art. 7 del D.Lgs n.	
	117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la ri-	
	chiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di	
	finanziare le proprie attività di interesse generale, nel ri-	
	spetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei	
	rapporti con i sostenitori ed il pubblico.	
	I lasciti o le donazioni che la Società conseguisse per un fi-	
	ne determinato ed avente carattere di perpetuità, saranno te-	
	nuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite derivanti da	
	essi dovranno essere erogate in conformità alla destinazione	
	fissata dal testatore o dal donante.	
	Mutualità mediata	
	Art. 6 - In deroga al principio della mutualità pura,	
	l'erogazione delle prestazioni nei confronti dei Soci e dei	
	loro familiari conviventi può avvenire in forma mediata, at-	
	traverso altre società di mutuo soccorso o fondi sanitari in-	
	tegrativi di cui al D.Lgs. n. 502/1992.	
	La Società può istituire o gestire direttamente fondi sanitari	
	integrativi, nei limiti e nel rispetto della normativa tempo	

	per tempo vigente in materia.	
	La Società è naturalmente collegata con tutte le società di	
	mutuo soccorso ed opera secondo gli orientamenti generali dati	
	dalle stesse nella sua più ampia autonomia. Essa può aderire	
	ad una associazione, federazione o società di mutuo soccorso	
	che opera nel settore socio/sanitario di rappresentanza nazio-	
	nale, affine ai propri scopi.	
	Scopi	
	Art. 7 - La Società persegue il suo scopo attraverso	
	l'esclusivo svolgimento in favore dei Soci e dei loro familia-	
	ri conviventi, nei limiti delle proprie disponibilità finan-	
	ziarie e patrimoniali, di una o più delle seguenti attività:	
	a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio/sanitari	
	nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, non-	
	ché in presenza di inabilità temporanea o permanente;	
	b) erogazioni di sussidi in caso di spese sanitarie soste-	
	nute dai Soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli	
	infortuni;	
	c) erogazioni di servizi di assistenza familiare o di con-	
	tributi economici al coniuge o ai parenti entro il terzo grado	
	dei Soci deceduti;	
	d) erogazioni di contributi economici e di servizi di assi-	
	stenza ai Soci che si trovino in condizione di gravissimo di-	
	sagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti	
	reddituali personali e familiari ed in assenza di provvidenze	

	pubbliche;	
	e) promozione di attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici;	
	f) quanto altro previsto anche da altre leggi dello Stato.	
	TITOLO II	
	Patrimonio sociale	
	Art. 8 - Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità mutualistiche.	
	Esso è costituito da:	
	a) beni mobili e immobili di proprietà della Società;	
	b) quote di ammissione e contributi dei Soci;	
	c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;	
	d) erogazioni liberali, donazioni e legati, sempre che non ledano la dignità e l'indipendenza morale e materiale della Società e che siano rispettosi del dettato normativo; i legati e le donazioni che abbiano un fine determinato saranno utilizzati in conformità ai fini stabiliti dal testatore o dal donante; in mancanza di un fine determinato, le donazioni saranno destinate al fondo di mutualità.	
	Art. 9 - I fondi sociali devono essere impiegati nei seguenti modi:	
	a) copertura delle spese generali di gestione;	

	b)	deposito presso le casse postali di risparmio e istituti bancari di un fondo di riserva come da regolamento;
	c)	fondo mutualità.
		L'eventuale avanzo del fondo di mutualità verrà trasferito nel fondo dell'anno successivo.
		L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
		Il Consiglio di Amministrazione approva la bozza del bilancio consuntivo predisposta del Segretario incaricato della tenuta della contabilità.
		L'Organo di controllo, ove esistente, redige la relazione da allegare alla bozza del bilancio consuntivo.
		Tale bozza di bilancio, corredata dalla relazione dell'Organo di controllo, ove esistente, deve essere approvata dall'Assemblea Generale dei Soci entro il 31 marzo dell'anno seguente.
		È compito del Consiglio di Amministrazione provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del bilancio consuntivo corredata della documentazione necessaria.
		La Società ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale.

	TITOLO III	
	Soci Volontari e Lavoratori	
	Art. 10 – Soci Volontari	
	I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono,	
	per il tramite della Società, attività in favore dei Soci e	
	del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le	
	proprie capacità.	
	La loro attività deve essere svolta in modo personale, sponta-	
	neo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed	
	esclusivamente per fini di solidarietà; inoltre non può essere	
	retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.	
	Ai volontari possono essere rimborsate dalla Società soltanto	
	le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività	
	prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventiva-	
	mente stabilite dal Consiglio di Amministrazione; sono in ogni	
	caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.	
	Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei	
	limiti di quanto previsto dall’art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma	
	di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro	
	rapporto di lavoro retribuito con la Società.	
	I nominativi dei volontari che svolgono la loro attività in	
	modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito re-	
	gistro ed a favore degli stessi deve essere stipulata idonea	
	assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo	

	svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la re-	
	sponsabilità civile verso i terzi.	
	Art. 11 - Lavoratori	
	La Società si avvale prevalentemente delle attività prestate	
	in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Soci.	
	La Società può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di	
	prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei	
	propri Soci, solo quando ciò sia necessario ai fini dello	
	svolgimento delle attività di interesse generale e al perse-	
	guimento delle finalità statutarie.	
	La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può	
	essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla	
	base della retribuzione annua lorda.	
	TITOLO IV	
	Soci - Diritti e doveri	
	Art. 12 - Il numero dei Soci è illimitato e possono iscriver-	
	si, in qualità di soci effettivi, tutte le persone fisiche	
	maggiori di età, senza distinzione di sesso, etnia o religione	
	nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto e nel	
	Regolamento approvato dall'Assemblea Generale dei Soci.	
	Possono divenire soci effettivi anche altre società di mutuo	
	soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste	
	siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società, nonché	
	i fondi sanitari integrativi in rappresentanza dei lavoratori	
	iscritti.	

	I Soci si distinguono in:	
	a) effettivi;	
	b) sostenitori (promotori, benefattori, onorari, ecc.).	
	I Soci effettivi sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, del Regolamento e di tutte le deliberazioni regolarmente prese dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.	
	Essi sono tenuti al pagamento del contributo annuo, usufruiscono dei vantaggi mutualistici che la Società accorda loro e partecipano a tutte le iniziative indette dalla stessa.	
	I Soci ordinari partecipano all'Assemblea Generale con diritto di voto e possibilità di candidarsi per le cariche sociali secondo le norme del Regolamento.	
	I Soci sostenitori della Società sono coloro che, persone fisiche o giuridiche, nonché enti pubblici o privati, intendano sostenere l'attività della Società attraverso contributi di varia natura.	
	Essi non fruiscono delle attività sociali in relazione al contributo di cui al precedente comma e debbono indicare gli impegni che intendono assumere a favore della Società stessa.	
	Essi possono designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i Soci effettivi.	
	Gli aspiranti soci devono fare espressa richiesta scritta ed impegnarsi a condividere le finalità sociali, il presente Statuto e le deliberazioni degli organi sociali.	
	La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto	

	al Consiglio di Amministrazione, con l'indicazione dei propri	
	estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per rice-	
	vere le comunicazioni sociali.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato ugualmente per iscritto e deve essere annota-	
	ta, a cura dello stesso Consiglio di Amministrazione, nel re-	
	gistro degli associati.	
	In caso di rifiuto, il Consiglio di Amministrazione, entro	
	sessanta giorni dall'assunzione della decisione, deve motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla per iscritto agli interessati.	
	Entro i sessanta giorni successivi all'avvenuta comunicazione	
	della motivazione, la stessa domanda potrà essere impugnata	
	avanti l'Assemblea.	
	Art. 13 - Possono essere esclusi dalla Società con delibera	
	del Consiglio di Amministrazione:	
	a) i Soci che si sono resi indegni per condotta contraria	
	ai principi ispiratori della Società definiti dal presente	
	Statuto, o comunque per condotta che risulti infamante per la	
	Società stessa;	
	b) i Soci che hanno usato qualsiasi mezzo illecito per car-	
	pire vantaggi, sussidi o indennità dalla Società, ovvero arre-	
	carle danno;	
	c) i Soci che, incaricati di custodire ed amministrare i	
	fondi sociali, ne alterano la destinazione e in qualche modo	

ne abusano.

L'organo amministrativo può inoltre sospendere per un tempo determinato quei Soci che abitualmente o con deliberato proposito turbano l'ordine delle adunanze, si rifiutano alla osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni regolarmente prese.

Art. 14 - I Soci potranno recedere volontariamente dandone comunicazione entro il 30 di settembre, nel rispetto delle norme stabilite dai Regolamenti.

Il recesso produrrà i propri effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo.

I diritti derivanti dallo status di Socio non sono trasferibili ed il Socio che abbia cessato di appartenere alla Società non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto versato né ha alcun diritto sul patrimonio.

Art. 15 - Il Socio che non esegua, in tutto o in parte, il pagamento della quota sociale entro l'anno di competenza, può essere escluso, previa intimazione ad adempiere da parte degli amministratori. Il Socio cancellato per recesso o per esclusione può essere riammesso entro l'anno successivo previo pagamento della quota sociale non pagata. In tal caso manterrà i benefici e l'anzianità precedenti alla cessazione del rapporto sociale. In ogni altro caso si dovrà sottoscrivere una nuova domanda di ammissione e i benefici e l'anzianità decorreranno dalla data della nuova ammissione.

Art. 16 - Il domicilio dei Soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei Soci.

La Società è tenuta ad aggiornare il predetto libro con le indicazioni comunicate dai Soci con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

TITOLO V

Organi Sociali - Amministrazione

Art. 17 - Gli organi sociali sono:

- a)** l'Assemblea Generale dei Soci;
- b)** il Consiglio di Amministrazione;
- c)** il Presidente;
- d)** l'Organo di controllo (Comitato dei Sindaci) qualora l'assemblea ritenga opportuno nominarlo o qualora ricorrano i presupposti di legge per la nomina.

Vi saranno inoltre un Segretario, un Tesoriere ed eventualmente un Amministratore Contabile.

A tutte le cariche sociali, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 30, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento

della funzione.

Assemblea Generale dei Soci

Art. 18 - L'Assemblea Generale dei Soci si compone di tutti i Soci effettivi e sostenitori.

Hanno diritto di voto i Soci effettivi; non hanno diritto di voto i Soci sostenitori, i quali possono esprimere parere consultivo.

Art. 19 - Le Assemblee Generali dei Soci sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea è convocata in via ordinaria entro il 31 marzo di ogni anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a)** deliberare sulle modifiche da introdurre ai Regolamenti;
- b)** eleggere il Consiglio di Amministrazione;
- c)** eleggere l'eventuale Organo di controllo (Comitato dei Sindaci);
- d)** approvare i Regolamenti;
- e)** approvare il bilancio consuntivo e, se predisposto, il bilancio sociale;
- f)** deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- g)** deliberare sulla esclusione degli associati;
- h)** stabilire l'entità delle quote sociali;
- i)** deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge,

	dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.	
	L'Assemblea generale sarà convocata in via straordinaria per	
	le modifiche che interessano lo Statuto, per lo scioglimento	
	anticipato, la trasformazione, la fusione o la scissione della	
	Società ed ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione ne	
	riconosca la necessità o dietro richiesta scritta di non meno	
	di un decimo dei Soci effettivi, i quali dovranno specificare	
	le proposte da sottoporre alla discussione.	
	Art. 20 - Gli avvisi di convocazione dovranno indicare il luogo	
	- che potrà essere anche diverso dalla sede sociale, purché	
	in Italia - la data e l'ora della riunione, nonché gli argomenti	
	all'ordine del giorno.	
	Gli avvisi dovranno essere affissi all'Albo della sede e recapitati ai Soci, con qualunque mezzo che ne comprovi il ricevimento.	
	Affissione e recapito dovranno avvenire almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea.	
	Art. 21 - L'Assemblea delibera a maggioranza e si ritiene validamente costituita in prima convocazione con la presenza,	
	anche per delega, della metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.	
	Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Per la trasformazione, la fusione, la scissione della Società	

	o lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre in	
	ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.	
	Il voto sarà espresso per alzata di mano.	
	Ogni Socio effettivo iscritto da almeno tre mesi nel libro dei	
	Soci può esprimere un solo voto.	
	Il Socio ha facoltà di farsi rappresentare in Assemblea, con	
	delega scritta, soltanto da un altro Socio.	
	Ad ogni Socio non possono essere conferite più di tre deleghe.	
	L'Assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o	
	videoconferenza a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a	
	mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare	
	lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i	
	risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazio-	
	ne;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione e alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi	
	audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli in-	
	tervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riu-	
	nione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il sog-	

getto verbalizzante.

Art. 22 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza, da un Socio effettivo nominato dall'Assemblea.

Il Presidente nomina un Segretario verbalizzante scelto anche tra i non Soci. Il Presidente ha l'incarico di dirigere la discussione.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Consiglio di Amministrazione

Art. 23 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici Soci effettivi - secondo il numero esatto determinato dall'Assemblea all'atto della nomina -, comunque in numero dispari, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci, che durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili, purché conservino la qualità di Soci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione, nomina, tra i suoi membri, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere ed eventualmente l'Amministratore Contabile.

Art. 24 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. Esso ha i seguenti compiti:

a) delibera sull'ammissione, riammissione ed esclusione di

tutti i Soci effettivi e sostenitori;

b) delibera sull'eventuale assegnazione di sussidi secondo le norme del Regolamento;

c) delibera sui bilanci consuntivi predisposti dal Segretario e sulla necessaria documentazione di corredo, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

d) delibera su tutti i problemi di carattere amministrativo che interessano la Società;

e) delibera in generale, su tutti gli oggetti non riservati all'Assemblea, impegnandosi, inoltre, ad eseguirne le decisioni;

f) compie ogni atto di ordinaria o straordinaria amministrazione per il perseguimento delle finalità sociali che non sia per legge o per Statuto di competenza dell'Assemblea o di altro organo.

L'attività del Consiglio di Amministrazione è comunque sottoposta al vincolo di osservanza del presente Statuto e dei Regolamenti.

Art. 25 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente ogni mese, e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei Consiglieri, nonché su richiesta dell'Organo di controllo (Comitato dei Sindaci), ove istituito. È presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età. Esso delibera

sempre a maggioranza assoluta.

Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno cinque giorni prima della riunione, di comunicazione scritta, recante il luogo - che potrà essere diverso dalla sede sociale purché in Italia -, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore.

In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'Organo di controllo, ove costituito, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche in audio o videoconferenza a condizione che:

a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-

	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno.	
	La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti	
	il Presidente ed il soggetto verbalizzante.	
	Le sue sedute sono valide, in prima convocazione, con	
	l'intervento della maggioranza dei membri in carica, e, in se-	
	conda convocazione, con la presenza di un terzo dei Consiglie-	
	ri. I membri del Consiglio di Amministrazione assenti, senza	
	giustificati motivi, per tre sedute consecutive saranno di-	
	chiarati decaduti.	
	Art. 26 - Durante l'esercizio triennale il Consiglio di Ammi-	
	nistrazione deve mantenere costante il numero dei suoi compo-	
	nenti. Nel caso di dimissioni o decadenza per altre cause, il	
	Consigliere dimissionario o decaduto verrà sostituito al più	
	presto con la nomina del primo dei non eletti nell'ultima As-	
	semblea Generale convocata per il rinnovo delle cariche socia-	
	li.	
	Qualora le dimissioni riguardassero più del cinquanta per cen-	
	to del Consiglio di Amministrazione, tale organismo si consi-	
	dererà interamente decaduto e si procederà a nuove elezioni.	
	Presidente	
	Art. 27 - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma	
	legale.	
	Convoca e presiede tutte le adunanze del Consiglio di Ammini-	
	strazione e di esse firma, assieme al Segretario, i verbali.	

	Cura che vengano eseguite le delibere; firma i mandati di pagamento e gli ordini di incasso; esamina e firma la corrispondenza sociale; sorveglia il regolare andamento amministrativo e contabile; rappresenta la Società in giudizio ed in generale compie tutti gli atti che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.	
	In caso di assenza o di impedimento momentaneo lo sostituisce il Vicepresidente; a quest'ultimo il Presidente può anche delegare, a sua discrezione, alcune delle proprie attribuzioni.	
	Nel caso di dimissioni o permanente indisponibilità del Presidente, entro un periodo non superiore a trenta giorni, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere all'elezione di un nuovo Presidente, scelto tra i propri membri.	
	Organo di controllo (Comitato dei Sindaci)	
	Art. 28 - L'organo di controllo è nominato, anche in forma monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno. Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.	
	Ad essi si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni.	
	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni	

	del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,	
	sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa	
	e contabile e sul suo concreto funzionamento. All'organo di	
	controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti	
	nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vi-	
	gente.	
	L'organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza del-	
	le finalità mutualistiche ed attesta che il bilancio sia stato	
	redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la	
	normativa vigente.	
	Qualora all'organo di controllo non vengano attribuiti i com-	
	piti di revisione legale e se ricorrono i requisiti previsti	
	dalla legge, la Società deve nominare un revisore legale dei	
	conti o una società di revisione legale, iscritti	
	nell'apposito registro.	
	TITOLO VI	
	Uffici, commissioni e libri sociali	
	Segretario	
	Art. 29 - Il Segretario è scelto fra i Consiglieri e può esse-	
	re sollevato dall'incarico solo con deliberazione motivata del	
	Consiglio di Amministrazione e per gravi addebiti contestati-	
	gli, con invito a presentare le proprie giustificazioni entro	
	dieci giorni. Il Segretario dovrà tenere il proprio ufficio	
	nella sede sociale. Ad esso è affidata la tenuta della corri-	
	spondenza, è dato in consegna l'archivio sociale, risponde di	

	tutti i registri ed atti della Società, conserva tutti i regi-	
	stri amministrativi e contabili, redige i bilanci, redige i	
	verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, che	
	firma assieme al Presidente; con il Presidente provvede in ge-	
	nerale a tutto quanto è necessario al buon andamento della So-	
	cietà.	
	Tesoriere	
	Art. 30 - Il Tesoriere è scelto fra i Consiglieri e provvede	
	agli incassi ed ai pagamenti in conformità agli ordini ed ai	
	mandati che gli sono stati trasmessi dal Presidente o da un	
	suo delegato. Risponde moralmente e materialmente delle somme	
	che riceve. Deposita assieme al Presidente la propria firma	
	negli istituti bancari di credito, indicati dal Consiglio di	
	Amministrazione, dove verserà le somme esuberanti rispetto ai	
	bisogni ordinari. Qualora se ne presenti la necessità,	
	l'incarico e le mansioni di Tesoriere possono essere uniti a	
	quelli di Amministratore Contabile; in questa circostanza i	
	compiti e le responsabilità di Tesoriere e Amministratore Con-	
	tabile saranno adempiuti dalla stessa persona.	
	Amministratore Contabile	
	Art. 31 - L'Amministratore Contabile, qualora se ne ravvisi la	
	necessità, è scelto fra i Consiglieri ed affianca il Segreta-	
	rio ed il Tesoriere nei loro compiti contabili.	
	L'Amministratore Contabile è sottoposto alle medesime disci-	
	pline, responsabilità morali e materiali del Segretario e del	

	Tesoriere. Qualora se ne presenti la necessità, gli incarichi	
	e le mansioni di Amministratore Contabile possono unirsi a	
	quelli del Tesoriere; in questa circostanza i compiti e le re-	
	sponsabilità di Amministratore Contabile e di Tesoriere saran-	
	no adempiuti dalla stessa persona.	
	Libri sociali	
	Art. 32 - La Società deve tenere i seguenti libri:	
	a) libro dei Soci;	
	b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in	
	modo non occasionale;	
	c) libro delle adunanze e delle deliberazioni	
	dell'Assemblea dei Soci;	
	d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio	
	di Amministrazione;	
	e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo	
	di controllo, se nominato.	
	I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono	
	ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi	
	quelli redatti per atto pubblico.	
	Ciascun Socio ha diritto di esaminare i libri sociali	
	all'interno della sede della Società, senza poterne estrarre	
	copia, inviando richiesta scritta al Presidente dell'organo	
	interessato.	
	TITOLO VII	
	Disposizioni varie e finali - Vessillo - Festa Sociale - Scio-	

	glimento	
	Art. 33 - La Società ha una propria bandiera che è costituita dai colori nazionali. Sullo sfondo bianco della bandiera compare il simbolo della solidarietà, cioè due mani che si stringono incorniciate da una fronda di olivo e una di quercia.	
	La bandiera è conservata nella sede sociale ed esposta all'interno della sala durante lo svolgimento dell'Assemblea Generale dei Soci e durante la seduta del Consiglio di Amministrazione; viene esposta abbrunata, all'esterno della sede sociale, in segno di lutto, per il decesso di un Socio.	
	La bandiera viene portata ed esibita in tutte quelle circostanze in cui il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuna la partecipazione, in forma ufficiale, della Società.	
	Art. 34 - La Festa Sociale cade il giorno 20 aprile.	
	Art. 35 - Se il numero dei Soci regolarmente iscritti dovesse diventare insufficiente, meno di trenta, per lo svolgimento dell'attività istituzionale, decorso un periodo di sei mesi, la Società si intenderà sciolta.	
	Verificandosi questa circostanza - o altra causa prevista dalla legge - l'intero patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altra società di mutuo soccorso o ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato, secondo le indicazioni deliberate	

dall'Assemblea, la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Clausola finale

Art. 36 - Per quanto non disposto dallo Statuto Sociale e dal Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 117/2017, nel codice civile, nelle altre leggi vigenti in materia e nelle norme che regolamentano le società di mutuo soccorso.

FIRMATO: DIACO Salvatore - Alessandro MAIONE Notaio (impronta
del sigilo).